

**Legge regionale 24 novembre 1978, n. 64 (BUR n. 54/1978)
(Novellazione)**

**MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975,
N. 79 CONCERNENTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI
FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA
REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL' ACCESSO AL
CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN
CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI
REGIONALI E STATALI.**

Art. 1

L'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, è estesa alla contrazione di mutui con la Banca Nazionale del Lavoro. Analogamente, la Giunta regionale è autorizzata ad estendere alla Banca Nazionale del Lavoro la convenzione di cui al primo comma dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.